

25/9/2016

N. 05367/2016 REG.RIC.

Pubblicato il 19/09/2016

N. 04029/2016 REG.PROV.CAU.
N. 05367/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5367 del 2016, proposto da:

, rappresentati e difesi dagli avvocati Simona Manca e Amina L'Abbate, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, corso del Rinascimento 11;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministero *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, non costituito in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare n. 2750 del 2016 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione III-*bis*.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di rigetto della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

viste le memorie difensive;

relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Simona Manca e Gaetana Natale dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Considerato che gli appellanti hanno presentato domanda di partecipazione al concorso in esame per classi di concorso relative agli "insegnanti tecnico pratici" (B15 e B14), per le quali non risulta che l'amministrazione abbia attivato percorsi abilitanti ordinari, non essendo sufficiente l'attivazione di percorsi abilitanti speciali;

che, pertanto, gli stessi devono essere ammessi a partecipare con riserva al concorso;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta:

a) accoglie l'appello cautelare proposto con il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, ammette gli appellanti, con riserva, al concorso in oggetto;

b) condanna il Ministero intimato al pagamento in favore degli appellanti delle spese del doppio grado del giudizio cautelare, che vengono liquidate in euro 1.200,00, oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Vincenzo Lopilato

IL PRESIDENTE
Ermanno de Francisco

IL SEGRETARIO